

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA
"NORMATIVA D'ATENEEO, PRIVACY, ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"
Ufficio Modifiche alla Normativa d'Ateneo

IL RETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni;
- VISTO** lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con decreto rettorale 23 marzo 2012, n. 562 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo, emanato con decreto rettorale 6 febbraio 2013, n. 233;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 2013, n. 1986;
- VISTA** la delibera adottata dal Senato Accademico nella seduta del 10 febbraio 2014, con la quale è stata approvata una modifica del Regolamento di Ateneo concernente l'elenco e l'incardinamento dei settori scientifico-disciplinari in ciascun Dipartimento;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità, emanato con decreto rettorale 6 giugno 2014, n. 1071;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica, deliberato dal relativo Consiglio nella seduta del 19 marzo 2015;
- VISTO** il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 31 marzo 2015;
- ATTESO** che il Senato Accademico, nella seduta del 1° aprile 2015, ha approvato il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica;



DECRETA

E' emanato il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica nel testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA INFORMATICA, MODELLISTICA, ELETTRONICA E SISTEMISTICA

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Modellistica, Elettronica e Sistemistica (di seguito denominato "Dipartimento"), in conformità alla normativa vigente, allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo.

Art. 2 – Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento è la struttura deputata allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività correlate e accessorie alle precedenti che siano rivolte all'esterno.
2. Il Dipartimento, nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da Enti pubblici o privati, promuove e coordina:
 - a) le attività di ricerca nei settori scientifico-disciplinari in esso incardinati;
 - b) le attività didattiche dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale che ad esso fanno capo, indicati nell'Allegato F che è parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Dipartimento:
 - a) propone l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione dei Corsi di Laurea, Laurea Magistrale, Laurea Magistrale a ciclo unico, delle Scuole di Specializzazione, delle Scuole Superiori e di Alta Formazione, dei Corsi di Master Universitari e di Perfezionamento, dei Corsi di Dottorato di Ricerca, secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti di Ateneo;
 - b) propone l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Centri di Servizio Interdipartimentali, di Centri di Ricerca Interdipartimentali, di Centri di Sperimentazione e/o Documentazione Scientifica secondo le disposizioni vigenti e i regolamenti di Ateneo;
 - c) promuove collaborazioni con soggetti pubblici e privati finalizzate a creare partnership e a reperire fondi per la ricerca e la didattica, nel rispetto delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo;



- d) promuove la diffusione dei risultati delle ricerche, curandone l'attività di divulgazione scientifica;
- e) programma periodicamente le linee di indirizzo della ricerca e promuove la partecipazione a programmi di ricerca anche internazionali, definendo l'acquisizione di risorse umane e strumentali, utili alla ricerca, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- f) organizza le attività del personale assegnato al Dipartimento secondo le norme vigenti e le disposizioni degli Organi di Governo dell'Ateneo garantendo i servizi amministrativi e le attività di coordinamento e supporto allo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca;
- g) svolge ogni altro compito previsto dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università della Calabria, comunque connessi al conseguimento dei propri obiettivi.

Art. 3 – Autonomia del Dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia amministrativa e gestionale nell'ambito del proprio budget e autonomia di spesa nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo, e dispone di personale per il proprio funzionamento. Tale decentramento è esercitato nella forma prevista dal regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità.

Art. 4 – Afferenza al Dipartimento

1. Al Dipartimento afferiscono professori e ricercatori secondo le modalità previste nel Regolamento di Ateneo.
2. Al Dipartimento afferiscono inoltre:
 - a) i tecnici e gli amministrativi operanti nella struttura;
 - b) i titolari di assegni di ricerca;
 - c) gli iscritti ai Corsi o alle Scuole di Dottorato di Ricerca attivati nel Dipartimento;
 - d) i professori a contratto le cui ricerche o i cui insegnamenti rientrano nei settori scientifico-disciplinari incardinati nel Dipartimento stesso, previa accettazione della richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento;
 - e) gli studenti dei Corsi di Laurea Magistrale che svolgono il lavoro di tesi sotto la supervisione di un professore o un ricercatore afferente al Dipartimento.
3. Fanno altresì parte del Dipartimento, previa accettazione della richiesta da parte del Consiglio di Dipartimento, i professori emeriti.
4. I borsisti, gli iscritti alle Scuole di Specializzazione eventualmente attivate nel Dipartimento, i titolari di contratti di ricerca, gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca non attivati dal Dipartimento ai quali sia stato assegnato, in qualità di supervisore, un professore o un ricercatore afferente al Dipartimento, accedono alle strutture e ai servizi del Dipartimento utili allo svolgimento delle loro attività di ricerca e di didattica.
5. Il Dipartimento, previa delibera del Consiglio, può accogliere altri soggetti in qualità di “ospiti temporanei” per fini di ricerca o di didattica, su richiesta diretta di un professore o un ricercatore ad esso afferente, o sulla base di accordi internazionali.
6. L'afferenza al Dipartimento è incompatibile con l'afferenza ad altri dipartimenti dell'Università della Calabria.



TITOLO II STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

Art. 5 – Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio;
 - c) la Giunta;
 - d) la Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti;
 - e) i Consigli di Corso di Studio, ove costituiti.
2. E' altresì istituita presso il Dipartimento la Commissione Didattica, di cui al successivo Art. 14.

Art. 6 – Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, convoca e presiede le riunioni del Consiglio, della Giunta, della Commissione Didattica Paritetica Docenti-Studenti e della Commissione Didattica, stabilendone l'ordine del giorno e curando l'esecuzione delle rispettive delibere.
2. Il Direttore:
 - a) promuove, anche in collaborazione con la Giunta, le attività di ricerca e di didattica del Dipartimento;
 - b) nell'ambito del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti;
 - c) vigila sulla qualità e sul regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e organizzative che fanno capo al Dipartimento, avendo cura di segnalare eventuali inadempienze al Rettore;
 - d) nomina, nel caso i Consigli di Corso di Studio non siano costituiti, le commissioni per l'accertamento del profitto relative ai corsi di insegnamento;
 - e) nomina, su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio, ove costituiti, le commissioni per la valutazione della prova finale e per l'eventuale proclamazione pubblica, ove distinta da essa;
 - f) è responsabile dell'organizzazione delle attività di supporto alla ricerca e alla didattica e della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;
 - g) adotta, in caso di necessità e urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento e quelli della Giunta, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva;
 - h) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti interni.
3. Il Direttore designa un Vice-Direttore, scelto tra i professori di ruolo di prima o di seconda fascia afferenti al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Il Vice-Direttore è nominato con decreto del Rettore.
4. Per lo svolgimento di specifici compiti inerenti il proprio mandato il Direttore può avvalersi di delegati, scelti tra i componenti del Consiglio di Dipartimento. I delegati svolgono i compiti loro attribuiti fino alla scadenza o alla cessazione a qualunque titolo del mandato del Direttore. La delega può essere revocata in qualunque momento dal Direttore.



5. Le modalità di elezione del Direttore di Dipartimento sono riportate nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente Regolamento.
6. Il mandato di Direttore dura tre anni, con decorrenza dalla data prevista nel decreto rettorale di nomina.
7. Il Direttore è immediatamente rieleggibile una sola volta.
8. Il mandato di Direttore è revocabile a seguito di mozione di sfiducia, presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Dipartimento e approvata a maggioranza assoluta degli stessi.
9. In caso di interruzione anticipata del mandato del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento assume temporaneamente le funzioni di Direttore e provvede a indire le elezioni entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del Direttore neo-eletto dura tre anni, con decorrenza dalla data prevista nel decreto rettorale di nomina.

Art. 7 – Composizione del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio è composto:
 - a) dal Direttore, che lo presiede;
 - b) dai professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - c) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo pari al 25%, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
 - d) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca attivati dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo, pari al 5%, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria;
 - e) da una rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca pari al 5%, arrotondato all'intero superiore, della consistenza della medesima categoria afferente al Dipartimento;
 - f) da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale attivati dal Dipartimento, pari al 5%, arrotondato all'intero superiore, del numero di professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - g) dal Segretario, con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante.
2. Le modalità di elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Dipartimento sono riportate nell'Allegato B, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 8 - Funzioni del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'Organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento.
2. Il Consiglio di Dipartimento:
 - a) elegge il Direttore del Dipartimento;
 - b) approva a maggioranza assoluta dei componenti la proposta del Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica, da sottoporre ai competenti Organi di Governo dell'Ateneo;
 - c) esprime parere sui Regolamenti Didattici dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
 - d) su proposta dei Consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, approva ogni anno, il Manifesto degli Studi relativo all'anno accademico successivo;
 - e) organizza le attività didattiche di propria competenza, non ricomprese tra quelle di pertinenza dei Consigli di Corso di Studio;



- f) delibera la stipula di contratti di ricerca, di consulenza e convenzioni, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo;
 - g) approva, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, la delega di parte delle sue attribuzioni alla Giunta di Dipartimento, fatto salvo quanto stabilito dal Regolamento di Ateneo;
 - h) esprime parere sulle richieste di afferenza dei professori e dei ricercatori nel rispetto delle norme contenute nel Regolamento di Ateneo;
 - i) istituisce, ove lo ritenga necessario, Commissioni per lo svolgimento di attività proprie del dipartimento;
 - j) approva la proposta di adesione a Centri di Servizio Interdipartimentali per l'erogazione di servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche;
 - k) definisce i criteri generali per l'utilizzo dei fondi senza vincolo di destinazione assegnati al Dipartimento per le attività di ricerca;
 - l) delibera sulla destinazione degli spazi assegnati al Dipartimento;
 - m) propone l'attivazione di Corsi di Studio, nonché la modifica o la soppressione dei Corsi di Studio già attivati presso il Dipartimento;
 - n) delibera sulle richieste dei docenti di afferire ad un Corso di Studio;
 - o) delibera la richiesta di posti di professore di prima e seconda fascia e di ricercatore;
 - p) delibera la richiesta di posti di personale tecnico-amministrativo;
 - q) formula la proposta di chiamata di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia e dei ricercatori;
 - r) attribuisce i compiti didattici istituzionali a ciascun professore e ricercatore, sulla base delle esigenze didattiche dipartimentali, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo;
 - s) attribuisce gli incarichi didattici degli insegnamenti di competenza, con le modalità stabilite dai Regolamenti di Ateneo;
 - t) delibera la nomina a cultore della materia nel rispetto dei requisiti stabiliti dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - u) esprime parere sulle richieste di congedo per motivi di studio, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima fascia presenti, per le richieste di congedo dei professori di prima fascia, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia presenti, per le richieste di congedo dei professori di seconda fascia, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori presenti, per le richieste di congedo dei ricercatori;
 - v) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
3. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo partecipa e ha diritto di voto sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b), f), g), i), j), l), p).
 4. La rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a Ciclo Unico partecipa e ha diritto di voto sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), f), g), i).
 5. La rappresentanza degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca partecipa e ha diritto di voto sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b), f), g), i).
 6. La rappresentanza dei titolari di assegni di ricerca partecipa e ha diritto di voto sulle materie di cui alle precedenti lettere a), b), f), g), i).



7. Le modalità di funzionamento del Consiglio di Dipartimento sono riportate nell'Allegato D, che fa parte integrante del presente Regolamento.

Art. 9 – La Giunta di Dipartimento

1. La Giunta del Dipartimento è un organo istruttorio che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue attribuzioni.
2. La Giunta:
 - a) ha compiti istruttori per il Consiglio di Dipartimento e può deliberare in via definitiva su materie delegate dal Consiglio medesimo;
 - b) collabora con il Direttore alla predisposizione del piano di attività del Dipartimento avendo riguardo alle esigenze di tutti gli afferenti al Dipartimento, ed esplica le funzioni ad essa demandate dal Consiglio;
 - c) può nominare Commissioni istruttorie per lo studio di problemi specifici.
3. La Giunta è composta:
 - a) dal Direttore, che la presiede;
 - b) dal Vice-direttore che partecipa alle sedute a titolo consultivo;
 - c) dal Segretario del Dipartimento, che partecipa alle sedute a titolo consultivo e con funzioni di segretario verbalizzate;
 - d) da tre membri eletti in rappresentanza dei professori di prima fascia;
 - e) da tre membri eletti in rappresentanza dei professori di seconda fascia;
 - f) da tre membri eletti in rappresentanza dei ricercatori;
 - g) da un membro eletto in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
4. La Giunta decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.
5. Le modalità di elezione dei componenti della giunta sono riportate nell'Allegato C, che fa parte integrante del presente regolamento.
6. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze, non è pregiudicata la validità della composizione dell'organo collegiale che può, nel frattempo, continuare ad operare.

Art. 10 – Funzionamento della Giunta di Dipartimento

1. La Giunta è convocata dal Direttore, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando sia ritenuto necessario dal Direttore medesimo o quando ne sia fatta richiesta motivata dai due terzi dei suoi componenti.
2. La convocazione in via ordinaria è inviata a ciascun componente della Giunta al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale o ad altro indirizzo di posta eventualmente indicato, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l'adunanza.
3. In caso di urgenza è ammessa la convocazione della Giunta almeno due giorni prima della riunione; in casi di esigenze straordinarie e urgenti, la Giunta può essere convocata ad horas.
4. Per la validità dell'adunanza è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le delibere adottate dalla Giunta sulle materie delegate dal Consiglio di Dipartimento, sono esecutive seduta stante.
7. Delle riunioni della Giunta è redatto verbale.



8. Il verbale è approvato in via definitiva nella prima seduta utile della Giunta. Unitamente alla convocazione della Giunta, dovrà essere altresì resa disponibile la bozza del verbale della riunione precedente.
9. La convocazione della Giunta ed il relativo ordine del giorno sono inviati per conoscenza a tutti i membri del Consiglio.

Art. 11 – La Commissione didattica paritetica docenti-studenti

1. La Commissione didattica paritetica docenti-studenti è competente a:
 - a) svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
 - b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
 - c) formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di Corsi di Studio;
 - d) esprimere parere obbligatorio sulla revisione dei Regolamenti didattici dei Corsi di Studio facenti capo al Dipartimento conformemente a quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - e) svolgere ogni altra funzione ad essa attribuita dalle disposizioni vigenti e dai Regolamenti universitari.
2. La Commissione è costituita:
 - a) dal Direttore del Dipartimento, che la presiede;
 - b) da un professore di prima fascia, da un professore di seconda fascia e da un ricercatore (a tempo indeterminato o determinato) afferenti al Dipartimento, che non ricoprono altre cariche elettive all'interno del medesimo;
 - c) da quattro studenti eletti tra gli iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati nel Dipartimento secondo le modalità disciplinate da apposito Regolamento elettorale di Ateneo.
3. Alle riunioni della Commissione partecipa con funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile dell'Ufficio Didattica.
4. La componente professori e ricercatori, proposta dal Consiglio di Dipartimento in composizione ristretta alla medesima componente, è eletta dai professori e dai ricercatori costituiti in collegio unico con le seguenti modalità:
 - a) sono esclusi dall'elettorato passivo i professori ed i ricercatori che non siano in grado di garantire almeno due anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato;
 - b) sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori ed i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale;
 - c) sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori ed i ricercatori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini;
 - d) gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati;
 - e) risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica;
 - f) gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.



5. L'inizio del mandato dei componenti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
6. La Commissione rimane in carica due anni; in caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, subentra il primo dei non eletti. Qualora la lista sia esaurita, i professori e i ricercatori membri della Commissione sono sostituiti da altri eletti con le stesse modalità di cui al comma 4; il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto.
7. I professori e i ricercatori che non partecipino a più di tre adunanze consecutive, né forniscano giustificazione ritenuta adeguata dal Presidente della Commissione, sono dichiarati decaduti con provvedimento del Direttore.
8. La Commissione è convocata dal Direttore mediante comunicazione telematica con cadenza almeno trimestrale e con un preavviso di almeno cinque giorni, fatti salvi i casi di effettiva e motivata urgenza per i quali è ammessa la convocazione con un preavviso di almeno due giorni.
9. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei componenti.
10. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta sei presenti.
11. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 12 – I Consigli di Corso di Studio

1. I Consigli di Corso di Studio provvedono alla programmazione e all'organizzazione delle attività didattiche dei relativi corsi di studio.
2. Il Consiglio dei Corsi di Studio è costituito:
 - a) dai professori di ruolo e dai professori aggregati degli insegnamenti afferenti ai Corsi stessi, in accordo con la programmazione didattica annuale del Dipartimento;
 - b) dai ricercatori che nei Corsi di Studio svolgono la loro attività didattica integrativa principale, in accordo alla programmazione didattica annuale del Dipartimento;
 - c) dai professori a contratto;
 - d) da una rappresentanza degli studenti, la cui consistenza e le cui modalità di elezione saranno disciplinate da apposito Regolamento Elettorale di Ateneo
3. I componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma esercitano il diritto di voto e partecipano all'elettorato attivo in un solo Consiglio di Corso di Studio.
4. I componenti di cui alla lettera a) del comma 2 partecipano all'elettorato passivo in un solo Consiglio di Corso di Studio.
5. I professori che erogano l'insegnamento in più Corsi di Studio devono optare per uno di essi; l'opzione per un Consiglio di Corso di Studio va dichiarata per iscritto, presso la Direzione del Dipartimento, entro l'inizio di ciascun anno accademico.
6. Altre figure possono partecipare alle adunanze del Consiglio medesimo su formale autorizzazione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio. Le stesse sono invitate ad allontanarsi dalla sala della riunione prima dell'espressione di voto.
7. Il Consiglio dei Corsi di Studio elegge il Coordinatore tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento.
8. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
9. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio:
 - a) sovrintende e coordina le attività del Corso di Studio;



- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio del Corso di Studio.
- 10. Il Coordinatore si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dal Dipartimento.
- 11. Il Coordinatore designa tra i professori di ruolo e aggregati afferenti al Corso di Studio un Coordinatore Vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporanea assenza o di temporaneo impedimento a esercitare la carica.
- 12. Il Coordinatore Vicario del Consiglio di Corso di Studio è nominato dal Rettore con apposito decreto.
- 13. L'attivazione e la disattivazione dei Consigli dei Corsi di Laurea e Laurea Magistrale facenti capo al Dipartimento è approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
- 14. Previa delibera del Consiglio di Dipartimento, per i corsi di studio di primo e di secondo livello è possibile costituire un unico Consiglio di Corso di Studio.
- 15. Le modalità di elezione del Coordinatore sono riportate nell'Allegato E, che è parte integrante del presente Regolamento.

Art. 13 – Funzioni dei Consigli di Corso di Studio

- 1. Spetta a ciascun Consiglio di Corso di Studio:
 - a) proporre il Regolamento Didattico del Corso di Studio e le relative modifiche;
 - b) formulare per il Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in merito alle modifiche del Regolamento Didattico di Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico del Corso di Studio;
 - c) proporre al Consiglio di Dipartimento il Manifesto degli Studi;
 - d) proporre al Consiglio di Dipartimento gli insegnamenti da attivare nell'anno accademico successivo e le relative modalità di copertura;
 - e) esaminare ed approvare i piani di studio individuali degli studenti;
 - f) monitorare le attività didattiche;
 - g) organizzare i servizi interni di orientamento e tutorato;
 - h) formulare proposte al Consiglio di Dipartimento relativamente a:
 - i. 1.criteri generali sulla ammissione degli studenti al Corso di Studio;
 - ii. criteri per la verifica della preparazione iniziale richiesta agli studenti che accedono al Corso di Studio e per l'assegnazione di specifici obblighi formativi aggiuntivi agli studenti che non risultassero in possesso di una adeguata preparazione iniziale;
 - iii. proposte di organizzazione di attività formative per il recupero degli obblighi formativi aggiuntivi.
- 2. Alle sedute dei Consigli di Corso di Studio si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio di Dipartimento.

Art. 14 – La Commissione Didattica

- 1. La Commissione ha compiti di coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento.
- 2. La Commissione Didattica del Dipartimento è composta da:
 - a) Direttore del Dipartimento, che la presiede;
 - b) Coordinatori dei consigli dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
 - c) Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca afferenti al Dipartimento;



- d) un professore o ricercatore del Dipartimento che svolga prevalentemente attività didattica su Corsi di Studio incardinati in altri dipartimenti, designato dal Consiglio di Dipartimento all'inizio di ogni anno accademico;
 - e) Responsabile dell'Ufficio Didattica del Dipartimento, che partecipa alle riunioni a titolo consultivo e con funzione di segretario verbalizzante.
3. La Commissione formula per il Consiglio di Dipartimento pareri e proposte in merito all'organizzazione delle attività didattiche:
 - a) dei Corsi di Studio, Corsi di Dottorato di Ricerca, Corsi di Master Universitari e Corsi di Perfezionamento del Dipartimento;
 - b) dei Corsi di formazione non ricompresi nella precedente lettera a) nei quali il Dipartimento è comunque coinvolto.
 4. La Commissione Didattica, per tutto quanto attiene alle attività didattiche non direttamente connesse con i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, sarà integrata da uno o più professori e/o ricercatori facenti parte del Consiglio di Dipartimento, coinvolti nelle predette attività e/o incardinati nei settori scientifico-disciplinari di riferimento delle medesime.
 5. Alle riunioni della Commissione Didattica si applicano, ove compatibili, le norme di funzionamento stabilite per il Consiglio di Dipartimento.

Art. 15 – Laboratori di ricerca e laboratori misti di ricerca e didattica

1. All'interno del Dipartimento possono essere istituiti Laboratori di Ricerca, laboratori Didattici e Laboratori misti, per supportare le attività di ricerca scientifica e/o di didattica.
2. La richiesta formale di istituzione di ciascun Laboratorio deve essere presentata al Senato Accademico, corredata da un programma di attività scientifico-didattiche da svolgere al suo interno e dalle consistenze in termini di spazi, attrezzature e personale disponibili per realizzare le attività di progetto, oltre che dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
3. Ai Laboratori afferiscono professori, ricercatori, personale dipendente afferente all'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, titolari di assegni di ricerca, dottorandi di ricerca.
4. La gestione di ciascun Laboratorio può essere affidata a un Responsabile Tecnico.
5. L'afferenza del personale dipendente, degli assegnisti di ricerca e del personale a contratto ai Laboratori è deliberata dal Consiglio di Dipartimento.
6. Il funzionamento dei laboratori è demandato ad apposito regolamento approvato dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 16 – Laboratori Didattici Dipartimentali

1. I Laboratori didattici dipartimentali forniscono supporto alle attività didattiche riconducibili ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento e a quelli previsti in eventuali accordi bilaterali.
2. La richiesta formale di istituzione di ciascun Laboratorio deve essere presentata al Senato Accademico, corredata da un programma di attività da svolgere al suo interno e dalle consistenze in termini di spazi, attrezzature e personale disponibili, oltre che dal parere favorevole del Consiglio di Dipartimento.
3. I Laboratori sono diretti da un Coordinatore designato dal Consiglio di Dipartimento e scelto tra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento.
4. Il mandato del Coordinatore ha una durata di tre anni non rinnovabile.
5. La gestione di ciascun Laboratorio può essere affidata a un Responsabile Tecnico.



6. Il Coordinatore di ciascun laboratorio è tenuto ad inviare annualmente, entro il mese di ottobre, al Direttore del Dipartimento, un rapporto sull'attività svolta dal laboratorio medesimo da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Dipartimento.
7. La disattivazione di ciascun Laboratorio è proposta dal Consiglio di Dipartimento ed è deliberata dal Senato Accademico.

Art. 17 – Il Segretario di Dipartimento

1. L'incarico di Segretario ha durata triennale ed è rinnovabile. L'incarico è attribuito dal Direttore Generale, su proposta del Direttore di Dipartimento, sentita la Giunta, a un dipendente appartenente all'area amministrativo-gestionale, in possesso dei requisiti previsti nel Regolamento di Ateneo.
2. Il Direttore del Dipartimento, d'intesa con il Segretario, designa un Vice-Segretario e ne dà comunicazione al Direttore Generale. Il Vice-Segretario sostituisce il Segretario in caso di assenza o impedimento.
3. Al Segretario di Dipartimento competono, sulla base della normativa vigente e delle direttive del Direttore Generale dell'Ateneo e del Direttore del Dipartimento, ognuno per quanto concerne le rispettive competenze, funzioni di:
 - a) collaborazione con il Direttore per le attività volte al migliore funzionamento della struttura;
 - b) collaborazione con il Direttore per la predisposizione degli atti di natura amministrativo-contabile, nel rispetto delle modalità e dei criteri fissati dal Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità di Ateneo;
 - c) coordinamento delle attività amministrativo-contabili;
 - d) collaborazione con il Direttore alla organizzazione, gestione e verifica dei compiti assegnati al personale dell'area amministrativo-gestionale.
4. Il Segretario è responsabile della trasmissione e della pubblicità di atti e informazioni ricevute o da inviare ad altri uffici dell'Ateneo.

Art. 18 – Funzioni e ruoli specifici del personale tecnico-amministrativo

1. Il Direttore, sentita la Giunta, individua tra le unità di personale tecnico-amministrativo:
 - a) una figura di *Responsabile della Sicurezza e Prevenzione* che, coordinandosi con il competente ufficio dell'amministrazione, ha il compito di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza sulla corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - b) una figura di *Responsabile dell'Ufficio Ricerca*, con il compito di coadiuvare il Direttore medesimo e il Delegato alla Ricerca (se nominato) nelle funzioni di promozione e monitoraggio delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico, ivi incluso il supporto alla gestione dei progetti di ricerca;
 - c) una figura di *Responsabile dell'Ufficio Didattica*, con il compito di coadiuvare il Direttore medesimo e il Delegato alla Didattica (se nominato) per quanto attiene gli aspetti organizzativi e di gestione delle attività didattiche, ivi incluso il supporto alle attività di monitoraggio e autovalutazione della didattica e dei Corsi di Studio.



TITOLO III NORME FINALI

Art. 19 - Modifiche al Regolamento del Dipartimento

1. Le proposte di modifica del presente Regolamento sono approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le proposte di modifica sono deliberate dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanate con decreto del Rettore.

Art. 20 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento della sua emanazione con Decreto Rettorale.
2. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si applicano le leggi vigenti in materia, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Rende

IL RETTORE
Prof. Gino Mirocle CRISCI



ALLEGATO A

Elezioni del Direttore del Dipartimento

Art. 1

Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni

1. Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento indice le elezioni con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento, e stabilisce le date per le due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
2. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
3. Qualora il Decano del Dipartimento non indica le elezioni nei tempi previsti, il Rettore provvede a indire le medesime con apposito decreto.

Art. 2

Quorum per la validità delle votazioni

1. Le votazioni per l'elezione del Direttore di Dipartimento sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nelle votazioni di ballottaggio, se vi abbia preso parte almeno il 40 % degli aventi diritto al voto.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Dipartimento.
2. L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari e straordinari, afferenti al Dipartimento, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Nel caso d'indisponibilità dei professori di prima fascia o anche in caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* stabilito nel precedente art. 2, l'elettorato passivo è esteso ai professori di seconda fascia. In tal caso, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento, con propria disposizione affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento, stabilisce le date per le ulteriori due votazioni e per l'eventuale votazione di ballottaggio.
4. Nelle prime due votazioni il Direttore di Dipartimento è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione; in caso di parità di voti, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.
5. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore.
6. I professori che assumono il mandato di Direttore devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato, all'atto della candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso che avrà effetto dall'inizio del mandato per tutta la durata dello stesso. Il regime di



- tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza dalla stessa.
7. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
 8. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
 - a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
 - b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
 - c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
 - d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
 - e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.
 9. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
 10. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
 11. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori e le unità di personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale ovvero che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Art. 4 Incompatibilità

1. La carica di Direttore di Dipartimento è incompatibile con quella di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio.
2. In presenza di cause di incompatibilità, il candidato eletto ha il dovere di rimuovere dette cause, entro dieci giorni dalla designazione, a pena di decadenza dalla carica.

Art. 5 Durata della carica

1. Il Direttore di Dipartimento dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.
2. L'inizio del mandato del Direttore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.



Art. 6 Seggio elettorale

1. Entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento, dichiarata la propria irrevocabile indisponibilità a candidarsi, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di prima fascia.
2. Provvede, altresì, a individuare l'ubicazione del seggio dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario e il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
4. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
5. Gli scrutatori sono scelti tra i professori di ruolo, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati, e i ricercatori in servizio presso il Dipartimento.
6. Possono accedere al seggio elettorale gli aventi diritto al voto.
7. Entro il venticinquesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, il Presidente del seggio elettorale dispone la pubblicazione dell'elenco degli elettori nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
8. Eventuali errori e/o omissioni in detto elenco devono essere segnalati al seggio elettorale entro le ore 12:00 del quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione.
9. Il seggio elettorale decide sulle eventuali integrazioni e/o rettifiche entro il terzo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione delle segnalazioni.
10. Il Presidente ed i componenti del seggio elettorale esplicano le funzioni loro demandate dalle presenti disposizioni e provvedono, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.
11. I lavori istruttori del seggio elettorale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, il Presidente del seggio curerà la pubblicazione dei relativi documenti nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
12. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
13. Qualora il Decano non eserciti i poteri di cui al presente articolo nei tempi previsti, il Rettore provvede con proprio decreto.

Art. 7 Candidature

1. Le candidature, sottoscritte da almeno cinque membri del corpo elettorale e dal candidato in segno di accettazione, devono essere presentate al Decano entro e non oltre le ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
2. Nei casi previsti all'art. 3, comma 3, le candidature dei professori di seconda fascia devono essere presentate entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni.
3. L'accettazione delle candidature e le firme di sostegno dovranno essere formalizzate utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
4. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto la presentazione di una candidatura. In caso di



- sottoscrizione di più candidature, le stesse sottoscrizioni vengono considerate nulle.
5. I modelli per l'accettazione delle candidature e per le firme di sostegno devono essere sottoscritti dai rispettivi interessati e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
 6. Sono eleggibili soltanto i professori le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.
 7. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali ciascun candidato potrà esporre le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del suo mandato e partecipare alla discussione delle stesse. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.
 8. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
 9. Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle medesime. Le stesse devono essere presentate al seggio elettorale che decide entro due giorni lavorativi successivi al termine di scadenza fissato per la presentazione delle contestazioni.

Art. 8 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.
2. Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

Art. 9 Insediamento del seggio elettorale

1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni.
2. Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di cancelleria necessario all'esercizio del voto.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro del Dipartimento e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.
4. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale.
5. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate.
6. È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.



Art. 10 **Diritto al voto**

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio.
2. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.

Art. 11 **Operazioni di voto**

1. All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o un documento equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.
3. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dal Direttore Generale o da suo delegato.
4. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale.
5. Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.
6. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.
7. Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, la scheda votata nell'apposita urna sigillata.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
10. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.

Art. 12 **Schede nulle**

1. Sono nulle:
 - a) le schede non vidimate nelle forme previste;
 - b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa;
 - c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza;
 - d) le schede che presentino segni e/o indicazioni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
2. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogniqualvolta si



possa desumere la volontà effettiva dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

Art. 13 **Chiusura delle votazioni**

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

Art. 14 **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle e tutte le scritturazioni. In tal caso il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il *quorum* necessario per la validità delle votazioni di cui al precedente art. 2.
5. Qualora il predetto *quorum* non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento. Il Decano, in tal caso, dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione ed indice il nuovo turno elettorale. In caso contrario, il Presidente procede alle operazioni di scrutinio.
6. Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.
7. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei voti dubbi e/o contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato.
8. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le tabelle e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato eletto secondo il numero delle preferenze riportate.
9. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali.
10. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del Segretario, al Rettore.
11. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime



modalità al Segretario del Dipartimento.

Art. 15 Ricorsi

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide il seggio, con provvedimento definitivo, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione del ricorso; tale termine è perentorio.
4. Il seggio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del seggio, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
8. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.
9. Il nominativo del Direttore di Dipartimento eletto è comunicato, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status del candidato eletto.

Art. 16 Soggetto organizzatore

1. Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.
2. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:
 - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
 - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
 - c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'Albo del Dipartimento e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
 - d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.



ALLEGATO B

Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento

Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. In prima applicazione, le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. A regime, le elezioni saranno indette dal Direttore di Dipartimento nel secondo mese antecedente la scadenza dei mandati di ciascuna rappresentanza.
2. Il provvedimento di indizione deve indicare:
 - a) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) il *quorum* per la validità delle votazioni;
 - c) le modalità ed il termine di scadenza entro cui presentare le candidature;
 - d) il numero degli eligendi per ciascuna rappresentanza;
 - e) il numero delle preferenze da esprimere;
 - f) l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Art. 2 Elettorato attivo e passivo

Personale tecnico-amministrativo

1. L'elettorato attivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
2. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento alla data alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
3. Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
 - a) comando presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
 - b) fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
 - c) collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31, della Legge n. 300/1970;
 - d) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - e) collocati in aspettativa per motivi di servizio all'estero del coniuge ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;



- f) collocati in aspettativa per dottorato di ricerca e/o per borsa di studio ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - g) collocati in aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa e/o per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 37, 2° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - h) distacco presso altre Amministrazioni;
 - i) collocati in aspettativa o fuori ruolo per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 9-bis, della Legge n. 240/2010;
 - l) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.
4. Esercitano il solo elettorato attivo le unità di personale assegnate ad altre Strutture o Aree dell'Ateneo e distaccate presso il Dipartimento. Le unità di personale assegnate al Dipartimento e distaccate presso altre Strutture o Aree dell'Ateneo godono dell'elettorato attivo e passivo. In caso di elezione, la posizione di distacco cesserà all'atto dell'insediamento in seno all'organo.
 5. Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che non siano in grado di garantire almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.
 6. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
 7. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
 8. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Isritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca

1. L'elettorato attivo spetta a coloro che, alla data fissata per le votazioni, siano iscritti ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo.
2. L'elettorato passivo spetta a coloro che, alla data di scadenza di presentazione delle candidature, siano iscritti per la prima volta ad un corso di Dottorato di Ricerca attivato dal Dipartimento, con sede amministrativa nell'Ateneo.
3. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con minore anzianità anagrafica.

Titolari di assegni di ricerca

1. L'elettorato attivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data fissata per le votazioni.
2. L'elettorato passivo spetta ai titolari di Assegni di Ricerca conferiti dal Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
3. Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità anagrafica.



Art. 3

Durata della carica e decadenza

1. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
2. L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
3. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica tre anni e decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano perduto lo status di dipendente dell'Università della Calabria ovvero in caso di trasferimento o distacco presso altra struttura dell'Ateneo o altra Amministrazione.
4. I rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca durano in carica due anni e decadono dalla carica a partire dal giorno successivo a quello in cui abbiano conseguito il titolo o in cui abbiano rinunciato al proseguimento dei suddetti corsi.
5. I rappresentanti dei titolari di Assegni di Ricerca durano in carica un anno e decadono dalla carica al termine del periodo di godimento dell'assegno di ricerca o in caso di rinuncia al proseguimento dell'assegno di ricerca.
6. In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito dell'organo consiliare. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
7. Il rappresentante che non partecipi a più di tre adunanze consecutive del Consiglio di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

Art. 4

Seggio elettorale

1. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni, il Direttore di Dipartimento provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore o di un ricercatore. Provvede, altresì, ad individuare l'ubicazione del seggio.
2. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
3. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
4. Gli scrutatori sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso il Dipartimento, nonché tra gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca ed i titolari di Assegni di ricerca, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.



Art. 5

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Direttore, entro le ore 12:00 del quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento.
3. Avverso errori od omissioni nelle candidature di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle candidature medesime, da presentare al Seggio elettorale che decide entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.

Art. 6

Operazioni di voto

1. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto.
3. In caso di omonimia tra candidati, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome.
4. Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'annullamento del voto di preferenza.
6. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno secondo il seguente ordine:
 - a) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
 - b) rappresentanti degli studenti iscritti ai Dottorati di ricerca;
 - c) rappresentanti dei titolari di Assegni di ricerca.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il *quorum* necessario per la validità delle votazioni pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna componente.
4. Qualora il predetto *quorum* non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale. In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.



5. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo il numero delle preferenze riportate.
6. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale che è redatto in duplice copia.
7. Una copia, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del segretario, al Direttore del Dipartimento.
8. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.

Art. 8 Ricorsi

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al Seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide il Seggio, con provvedimento definitivo, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.
4. Il seggio elettorale decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del Seggio elettorale, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dallo stesso Seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Direttore del Dipartimento.
7. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.
8. I nominativi dei componenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento sono comunicati, a cura del Segretario di Dipartimento, alle strutture e/o agli uffici competenti che provvederanno, ciascuna/o per le parti di rispettiva competenza, a comunicare tempestivamente al Dipartimento interessato qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

Art. 9 Soggetto organizzatore

1. Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.
2. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:
 - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
 - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
 - c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'albo del Dipartimento e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale del Dipartimento;
 - d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli



aventi diritto al voto.

Elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio di Dipartimento

Art. 1 – Rinvio

1. Le disposizioni concernenti le elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio di Dipartimento sono contenute in apposito Regolamento Elettorale di Ateneo.



ALLEGATO C

Elezioni delle rappresentanze dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in seno alla Giunta di Dipartimento

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. In prima applicazione, le elezioni sono indette dal Direttore di Dipartimento con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina web del Portale del Dipartimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per le votazioni. A regime, le elezioni saranno indette dal Direttore di Dipartimento entro trenta giorni dall'inizio del suo mandato.
2. Il provvedimento di indizione deve indicare:
 - a) il calendario per le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) il *quorum* per la validità delle votazioni;
 - c) le modalità ed il termine di scadenza entro cui presentare le candidature;
 - d) il numero degli eligendi per ciascuna componente;
 - e) il numero delle preferenze da esprimere;
 - f) l'orario di costituzione e di apertura del seggio elettorale nonché quello di inizio delle operazioni di scrutinio.

Art. 2

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta ai membri delle singole componenti elettive in servizio presso il Dipartimento alla data fissata per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
2. L'elettorato passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive in servizio presso il Dipartimento alla data di scadenza di presentazione delle candidature.
3. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
 - a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
 - b) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04;
 - c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 1592/33;
 - d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
 - e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
 - a) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;



- b) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - c) collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 240/2010;
 - d) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.
5. Sono escluse dall'elettorato passivo le unità di personale tecnico-amministrativo che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
- a) comando presso altra amministrazione ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. n. 3/1957;
 - b) fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
 - c) collocati in aspettativa per funzioni pubbliche elettive o per cariche sindacali provinciali e nazionali ai sensi dell'art. 31, della Legge n. 300/1970;
 - d) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - e) collocati in aspettativa per motivi di servizio all'estero del coniuge ai sensi dell'art. 33, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - f) collocati in aspettativa per dottorato di ricerca e/o per borsa di studio ai sensi dell'art. 37, 1° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - g) collocati in aspettativa per realizzare l'esperienza di una diversa attività lavorativa e/o per svolgere il periodo di prova presso altra amministrazione pubblica ai sensi dell'art. 37, 2° comma, del C.C.N.L. quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007;
 - h) distacco presso altre Amministrazioni;
 - i) collocati in aspettativa o fuori ruolo per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 9-bis, della Legge n. 240/2010;
 - l) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04.
6. Esercitano il solo elettorato attivo le unità di personale assegnate ad altre Strutture o Aree dell'Ateneo e distaccate presso il Dipartimento. Le unità di personale assegnate al Dipartimento e distaccate presso altre Strutture o Aree dell'Ateneo godono dell'elettorato attivo e passivo. In caso di elezione, la posizione di distacco cesserà all'atto dell'insediamento in seno all'organo.
7. Sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che non siano in grado di garantire un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato del Direttore in carica prima della data di collocamento a riposo o della data di scadenza del contratto nel caso di rapporti di lavoro a tempo determinato.
8. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i membri delle singole componenti elettive sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
9. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i membri delle singole componenti elettive che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
10. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento e i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
11. Per la componente professori e ricercatori, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità nella



fascia e/o nel ruolo e, a parità di anzianità nella fascia e/o nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

12. Per la componente personale tecnico-amministrativo, risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Art. 3

Decorrenza della carica e decadenza

1. Gli eletti vengono nominati con provvedimento del Direttore del Dipartimento e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
2. L'inizio del mandato dei rappresentanti eletti coincide con la data di decorrenza prevista nel provvedimento di nomina.
3. La Giunta decade alla scadenza del mandato, ovvero alla cessazione a qualunque titolo, del Direttore.
4. *Componente professori e ricercatori.* In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima fascia e/o ruolo. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore. Nel caso in cui non vi siano candidati non eletti appartenenti alla medesima fascia e/o ruolo, si procede a nuove elezioni entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
5. *Componente personale tecnico-amministrativo.* In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di componente, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Il componente subentrante dura in carica fino alla conclusione del mandato del Direttore. Qualora la lista dei candidati non eletti sia esaurita sono indette elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza.
6. Il componente che non partecipi a più di tre adunanze consecutive della Giunta di Dipartimento senza fornire adeguata giustificazione è dichiarato decaduto con provvedimento del Direttore.

Art. 4

Seggio elettorale

1. Entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni, il Direttore di Dipartimento provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore o di un ricercatore che non risulti incluso nell'elenco dei candidati.
2. Provvede, altresì, ad individuare l'ubicazione del seggio.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e tre scrutatori, tra i quali il Presidente designa il Segretario ed il Vice-Presidente che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
4. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.



5. Gli scrutatori sono scelti tra i professori ed i ricercatori in servizio presso il Dipartimento, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati.

Art. 5

Presentazione delle candidature

1. Le candidature devono essere presentate al Direttore, entro le ore 12:00 del decimo giorno antecedente la data delle votazioni.
2. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il Seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale su apposita pagina web del Portale del Dipartimento.
3. Avverso errori od omissioni nelle candidature di cui al comma precedente è ammesso ricorso, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle candidature medesime, da presentare al Seggio elettorale che decide entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi.

Art. 6

Operazioni di voto

1. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.
2. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il nome ed il cognome, oppure solo il cognome, del candidato prescelto.
3. In caso di omonimia tra candidati, deve essere indicata anche la data di nascita del candidato prescelto; se, invece, l'omonimia riguarda solo il cognome, bisogna aggiungere anche il nome.
4. Sono nulle le schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.
5. L'inosservanza delle presenti disposizioni comporta l'annullamento del voto.
6. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.

Art. 7

Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto e si svolgeranno secondo il seguente ordine:
 - a) rappresentanti dei professori ordinari;
 - b) rappresentanti dei professori associati;
 - c) rappresentanti dei ricercatori;
 - d) rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
2. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
3. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il quorum necessario per la validità delle votazioni pari al 30% degli aventi diritto per ciascuna componente.
4. Qualora il predetto *quorum* non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non



scrutate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento. Il Direttore del Dipartimento dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale. In caso contrario, procede alle operazioni di scrutinio.

5. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione dei candidati eletti secondo il numero delle preferenze riportate.
6. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale che è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il Seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del segretario, al Direttore del Dipartimento.
8. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.

Art. 8

Ricorsi

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al Seggio elettorale, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 del secondo giorno lavorativo successivo alla proclamazione dei risultati.
3. Sul ricorso decide il Seggio, con provvedimento definitivo, entro il secondo giorno lavorativo successivo al termine di scadenza fissato per la presentazione dei ricorsi; tale termine è perentorio.
4. Il seggio elettorale decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del seggio elettorale, redatto in duplice copia, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Direttore di Dipartimento.
7. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.
8. I nominativi dei componenti eletti in seno alla Giunta di Dipartimento sono comunicati, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane che provvederà a comunicare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi variazione intervenuta nello status dei candidati eletti.

Art. 9

Soggetto organizzatore

1. Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.
2. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:
 - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
 - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;



- c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'Albo del Dipartimento e nel seggio elettorale e la pubblicazione su apposita pagina web del Portale di Dipartimento;
- d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto



ALLEGATO D

Norme di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

Art. 1

Presidenza delle sedute e ordine del giorno

1. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono presiedute dal Direttore del Dipartimento o, nei casi di impedimento o di assenza, dal Vicedirettore; la partecipazione alle sedute è un dovere istituzionale, giustificata è l'assenza solo in caso di grave impedimento o assenza per missioni autorizzate.
2. Competono al Presidente la dichiarazione di apertura e di conclusione delle sedute, la direzione e il coordinamento dei lavori, l'aggiornamento, la sospensione e l'interruzione delle sedute.
3. E' compito del Presidente assicurare il regolare svolgimento delle sedute.
4. Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno della convocazione devono individuare, sinteticamente e chiaramente, l'oggetto sottoposto all'esame del Consiglio di Dipartimento.
5. L'ordine del giorno delle sedute ordinarie deve prevedere, ai primi punti, l'approvazione del verbale della seduta precedente, le comunicazioni del Presidente e le Interrogazioni dei componenti il Consiglio di Dipartimento, alle quali il Presidente può rispondere immediatamente ovvero nella seduta successiva. L'ultimo punto all'ordine del giorno è "Varie ed eventuali".
6. Qualora non sia possibile esaurire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta comunicando, al tempo stesso, giorno e ora dell'aggiornamento.

Art. 2

Organizzazione dei lavori

1. Il Presidente, constatato il raggiungimento del numero legale, apre la seduta secondo l'ordine del giorno stabilito. E' possibile l'inversione di uno o più punti posti all'ordine del giorno solo con l'unanimità dei presenti.
2. Il Presidente, dopo aver illustrato l'argomento da esaminare, personalmente o conferendo la parola ad altro relatore, apre la discussione generale dando la parola a coloro che chiedono di intervenire, registrati secondo l'ordine delle richieste.
3. La durata di ciascun intervento non può superare i cinque minuti.
4. Qualora gli iscritti a parlare sullo stesso argomento siano numerosi, il Presidente può proporre un limite alla durata dei singoli interventi inferiore ai cinque minuti.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei componenti dedotti gli assenti validamente giustificati. In ogni caso, anche in presenza di assenti giustificati, è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti.
6. La richiesta di giustificazione dell'assenza deve essere scritta e comunicata al Direttore. L'assenza dei Consiglieri in congedo, in aspettativa o in missione è giustificata d'ufficio. I consiglieri che si trovino nella posizione di aspettativa o congedo possono concorrere alla formazione del numero legale e delle maggioranze solo se presenti alla seduta del Consiglio.



7. Per l'assunzione delle delibere, salvo che sia diversamente disposto da fonti legislative, statutarie e regolamentari, è necessaria l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto.

Art. 3 Sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Direttore per gli adempimenti previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Il Direttore del Dipartimento convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene necessario, o quando gli venga formalmente e per iscritto richiesto da più di un quinto dei membri del Consiglio stesso.
3. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno del successivo Consiglio di Dipartimento ogni argomento segnalatogli, purché la richiesta gli sia, formalmente e per iscritto, presentata da almeno un quinto dei consiglieri.
4. La convocazione del Consiglio è inviata all'indirizzo di posta elettronica istituzionale di ciascun componente e affissa all'Albo del Dipartimento.
5. Fatte salve le convocazioni in via d'urgenza, tutti gli aventi diritto devono essere convocati almeno cinque giorni prima, con indicazione dell'ordine del giorno.
6. La composizione del Consiglio varia in rapporto agli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di composizione variabile, gli argomenti di competenza delle diverse componenti devono essere evidenziati nell'ordine del giorno ed ordinati in modo da consentire la trattazione a partire dalla componente più ampia, fatta salva una decisione del Consiglio in senso diverso, assunta a maggioranza assoluta dei presenti.
7. In qualsiasi momento il Direttore può decidere la verifica del numero legale dei presenti ed è tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò venga richiesto da un membro del Consiglio.
8. Nessuno può prendere parte alla trattazione dei punti dell'ordine del giorno relativi ad argomenti che riguardano direttamente la sua persona o parenti e affini fino al quarto grado.
9. Le votazioni avvengono, di norma, con voto palese. La votazione può avvenire a scrutinio segreto, su richiesta anche di un solo membro del Consiglio. E' comunque data la possibilità ai singoli consiglieri di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio, riportando a verbale il proprio voto con eventuale motivazione.
10. Nel caso di parità, nelle votazioni a voto palese, prevale il voto del Presidente.

Art. 4 Verbali del Consiglio

1. Delle adunanze è redatto un verbale che, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario verbalizzante in un unico originale, rimane depositato presso gli uffici della Segreteria del Dipartimento. Una copia del verbale approvato sarà resa disponibile sul sito web del Dipartimento.
2. Il verbale è approvato in via definitiva nella prima seduta utile del Consiglio. Unitamente alla convocazione di tale Consiglio, dovrà essere trasmessa ai componenti la bozza del verbale del Consiglio precedente.



ALLEGATO E

Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio

Art. 1

Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni

1. In prima applicazione, le elezioni dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio sono indette dal Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Corso di Studio con propria disposizione, affissa all'Albo del Dipartimento e pubblicata nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento, entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento. A regime, le elezioni saranno indette dal Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Corso di Studio nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Coordinatore.
2. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
3. Qualora il Decano non indica le elezioni nei tempi previsti, il Rettore provvede a indire le medesime con apposito decreto.

Art. 2

Quorum per la validità delle votazioni

1. Le votazioni per l'elezione dei Coordinatori dei Consigli dei Corsi di Studio sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nelle eventuali successive votazioni, se vi abbia preso parte almeno il 40% degli aventi diritto al voto.

Art. 3

Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio.
2. L'elettorato passivo è costituito dai componenti del Consiglio di Corso di Studio che rivestano la qualifica di professore di ruolo o aggregato e che afferiscano al Dipartimento di riferimento. Gli stessi devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. Il Coordinatore è eletto, a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto in prima votazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.
4. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore.
5. Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.
6. Sono esclusi dall'elettorato passivo i professori che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
 - a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 7, comma 1, della Legge n. 240/2010;
 - b) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04;
 - c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 1592/33;



- d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90;
 - e) collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n.165/2001;
 - f) collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ai sensi dell'art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni.
7. Sono esclusi dall'elettorato passivo i ricercatori, ai quali sia stato attribuito il titolo di professore aggregato, che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare:
- a) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 3/1957;
 - b) collocati in aspettativa per mandato parlamentare ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - c) collocati in aspettativa per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, ai sensi dell'art. 7, 1° comma, della Legge n. 240/2010;
 - d) titolari delle cariche di governo indicate dalla Legge n. 215/04.
8. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo ed i professori aggregati sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
9. Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori di ruolo ed i professori aggregati che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.
10. Sono esclusi dall'elettorato attivo i ricercatori sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale ovvero che abbiano riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso procedimenti penali per questi crimini.

Art. 4

Incompatibilità

- 1. La carica di Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio è incompatibile con quella di Direttore di Dipartimento e di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico e del Nucleo di Valutazione.
- 2. In presenza di cause di incompatibilità, il candidato eletto ha il dovere di rimuovere dette cause, entro dieci giorni dal verificarsi della situazione di incompatibilità, a pena di decadenza dalla carica.

Art. 5

Durata della carica

- 1. Il Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio dura in carica tre anni, con mandato rinnovabile per una sola volta.
- 2. A tal fine, si considera validamente espletato il mandato di durata pari o superiore a un anno, sei mesi e un giorno.
- 3. L'inizio del mandato del Coordinatore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto rettorale di nomina.



Art. 6 Seggio elettorale

1. Entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento, il Decano dei professori di prima fascia del Consiglio di Corso di Studio, dichiarata la propria irrevocabile indisponibilità a candidarsi, provvede alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di prima fascia.
2. Provvede, altresì, a individuare l'ubicazione del seggio dandone comunicazione con i mezzi ritenuti più opportuni.
3. Il seggio elettorale è composto dal Presidente e da tre scrutatori, che non risultino inclusi nell'elenco dei candidati, tra i quali il Presidente designa il Segretario e il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i casi di temporanea assenza o impedimento.
4. Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti almeno tre componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente.
5. Possono accedere al seggio elettorale gli aventi diritto al voto.
6. Entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento, il Presidente del seggio elettorale dispone la pubblicazione dell'elenco degli elettori nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
7. Eventuali errori e/o omissioni in detto elenco devono essere segnalati al seggio elettorale entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento.
8. Il seggio elettorale decide sulle eventuali integrazioni e/o rettifiche entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento.
9. Il Presidente ed i componenti del seggio elettorale esplicano le funzioni loro demandate dal presente regolamento e provvedono, in ogni caso, a quanto occorre per assicurare il regolare svolgimento delle elezioni.
10. I lavori istruttori del seggio elettorale non sono pubblici e si svolgono nella sede ad essa assegnata. Al termine dei lavori, il Presidente del seggio curerà la pubblicazione dei relativi documenti nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
11. Nel caso di candidatura del Decano, le funzioni di competenza sono svolte dal professore di prima fascia più anziano in ruolo dopo il Decano.
12. Qualora il Decano non eserciti i poteri di cui al presente articolo nei tempi previsti, il Rettore provvede con proprio decreto.

Art. 7 Candidature

1. Le candidature, sottoscritte dal candidato, devono essere presentate al Decano entro e non oltre il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento.
2. La presentazione delle candidature dovrà essere formalizzata utilizzando l'apposita modulistica che sarà resa disponibile nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
3. I modelli per l'accettazione delle candidature devono essere sottoscritti dagli interessati e presentati unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni.
4. Sono eleggibili soltanto i professori le cui candidature siano state presentate entro i termini e con le modalità stabilite.



5. Il Decano avrà cura di indire pubbliche riunioni nelle quali ciascun candidato potrà esporre le linee programmatiche che intende perseguire nel corso del suo mandato e partecipare alla discussione delle stesse. Almeno una riunione deve essere comunque indetta prima della data di scadenza per la presentazione delle candidature.
6. Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il seggio elettorale procede alla verifica delle stesse; esaurita la fase del controllo, il seggio cura la pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento.
7. Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate entro il termine perentorio stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento. Le stesse devono essere presentate al seggio elettorale che decide entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 8 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero.
2. Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni forma di propaganda elettorale.

Art. 9 Insediamento del seggio elettorale

1. L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio delle votazioni.
2. Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di cancelleria necessario all'esercizio del voto.
3. Prima dell'inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il timbro del Dipartimento e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo.
4. Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale.
5. Procede, quindi, al controllo dell'urna destinata al seggio, sigillandone il coperchio in modo da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate.
6. È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto.

Art. 10 Diritto al voto

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a cura del Presidente del seggio.
2. La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore.



Art. 11 **Operazioni di voto**

1. All'ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni.
2. Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o un documento equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione dell'elenco degli elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna.
3. Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata dal Direttore Generale o da suo delegato.
4. Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale.
5. Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita copiativa e la scheda elettorale.
6. Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda restituendola unitamente alla matita copiativa.
7. Il Presidente o un componente del seggio depongono, in presenza dell'elettore, la scheda votata nell'apposita urna sigillata.
8. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
9. Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
10. Sono vietati altri segni e/o indicazioni.
11. Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale.

Art. 12 **Schede nulle**

1. Sono nulle:
 - a) le schede non vidimate nelle forme previste;
 - b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa;
 - c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza;
 - d) le schede che presentino scritture o segni tali da rendere possibile l'identificazione dell'elettore.
2. In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta si possa desumere la volontà dell'elettore, salvo i casi in cui le schede presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.



Art. 13 **Chiusura delle votazioni**

1. All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori presenti, dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna.

Art. 14 **Operazioni di scrutinio**

1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
2. Nel caso in cui il numero delle schede da scrutinare impedisca di concludere le operazioni nello stesso giorno, il Presidente del seggio è autorizzato a sospendere i lavori per riprenderli il mattino successivo, conservando le schede da scrutinare nelle urne sigillate e quelle già scrutinate in un plico sigillato, come pure i verbali, le tabelle e tutte le scritturazioni. In tal caso il Presidente avrà cura di impartire le opportune disposizioni per la vigilanza dell'urna e del materiale elettorale durante la chiusura.
3. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
4. Il Presidente del seggio elettorale accerta preliminarmente il numero dei votanti e verifica se sia stato raggiunto il *quorum* necessario per la validità delle votazioni.
5. Qualora il predetto *quorum* non sia stato raggiunto, il Presidente redige apposito verbale che è trasmesso, a cura del segretario, al Decano, unitamente ad una copia dell'elenco dei votanti, in un unico plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio.
6. Tutto il restante materiale – ivi comprese le schede votate e non scrutinate ed una copia del verbale - sarà restituito, a cura del segretario del seggio, al Segretario di Dipartimento.
7. Il Decano dichiara con proprio provvedimento l'invalidità della votazione e indice il nuovo turno elettorale.
8. In caso contrario, il Presidente del seggio procede alle operazioni di scrutinio.
9. Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall'urna spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle.
10. Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei voti dubbi e/o contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato.
11. Terminato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le predette tabelle e prende nota nel verbale delle preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato eletto secondo il numero delle preferenze riportate.
12. Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali.
13. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, è immediatamente trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
14. L'altra copia del verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.



Art. 15 Ricorsi

1. Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso da parte di qualsiasi elettore.
2. Il ricorso deve essere presentato al seggio elettorale, a pena di decadenza, entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento.
3. Sul ricorso decide il seggio con provvedimento definitivo entro il termine stabilito per lo scopo dal Consiglio di Dipartimento; tale termine è perentorio.
4. Il seggio decide a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
5. Il verbale conclusivo del seggio, relativo agli eventuali ricorsi presentati, deve riportare i dati contenuti nel verbale di proclamazione degli eletti di cui all'articolo precedente, le correzioni integrative decise dallo stesso seggio in accoglimento dei ricorsi presentati e menzionare ogni altra operazione svolta.
6. Il verbale è redatto in duplice copia.
7. Una copia del verbale, inserita in un plico sigillato, timbrato e firmato all'esterno dai componenti il seggio, viene trasmessa, a cura del segretario, al Rettore.
8. L'altra copia del verbale, unitamente agli atti correlati, viene trasmessa con le medesime modalità al Segretario del Dipartimento.
9. Il nominativo del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio eletto è comunicato, a cura del Segretario di Dipartimento, all'Area Risorse Umane, che provvederà a segnalare tempestivamente al Dipartimento qualsiasi variazione intervenuta nello status del candidato eletto.

Art. 16 Soggetto organizzatore

1. Il Segretario del Dipartimento cura tutte le operazioni elettorali.
2. Al Segretario del Dipartimento viene affidato il compito di:
 - a) predisporre la lista degli elettori, sulla base degli elenchi nominativi degli aventi titolo all'elettorato attivo per ciascuna componente;
 - b) aggiornare la lista degli elettori, sulla base di comunicazione scritta da parte dei competenti uffici, fino alla data delle votazioni, dandone conseguente tempestiva notifica al Presidente del seggio;
 - c) pubblicizzare le candidature mediante elenchi in ordine alfabetico e curarne l'affissione nell'Albo del Dipartimento e nel seggio elettorale e la pubblicazione nell'apposita sezione della *home page* del Portale web del Dipartimento;
 - d) tenere a disposizione dei candidati che ne facciano richiesta copia degli elenchi degli aventi diritto al voto.



ALLEGATO F

Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento

- Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica – Classe L-8
- Corso di Laurea in Ingegneria Informatica – Classe L-8
- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dell'Automazione – Classe LM-25
- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria delle Telecomunicazioni – Classe LM-27
- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica – Classe LM-29
- Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica – Classe LM-32



SOMMARIO

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto del Regolamento
- Art. 2 – Finalità del Dipartimento
- Art. 3 – Autonomia del Dipartimento
- Art. 4 – Afferenza al Dipartimento

TITOLO II - STRUTTURE E ORGANI DIPARTIMENTALI

- Art. 5 – Organi del Dipartimento
- Art. 6 – Il Direttore del Dipartimento
- Art. 7 – Composizione del Consiglio di Dipartimento
- Art. 8 – Funzioni del Consiglio di Dipartimento
- Art. 9 – La Giunta di Dipartimento
- Art. 10 – Funzionamento della Giunta di Dipartimento
- Art. 11 – La Commissione didattica paritetica docenti-studenti
- Art. 12 – I Consigli di Corso di Studio
- Art. 13 – Funzioni dei Consigli di Corso di Studio
- Art. 14 – La Commissione Didattica
- Art. 15 – Laboratori di ricerca e Laboratori misti di ricerca e didattica
- Art. 16 – Laboratori Didattici Dipartimentali
- Art. 17 – Il Segretario di Dipartimento
- Art. 18 – Funzioni e ruoli specifici del personale tecnico-amministrativo

TITOLO III - NORME FINALI

- Art. 19 – Modifiche al Regolamento del Dipartimento
- Art. 20 – Norme finali

ALLEGATI

ALLEGATO A – Elezioni del Direttore del Dipartimento

- Art. 1 – Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni
- Art. 2 – *Quorum* per la validità delle votazioni
- Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
- Art. 4 – Incompatibilità
- Art. 5 – Durata della carica
- Art. 6 – Seggio elettorale
- Art. 7 – Candidature
- Art. 8 – Propaganda elettorale
- Art. 9 – Insediamento del seggio elettorale
- Art. 10 – Diritto al voto
- Art. 11 – Operazioni di voto
- Art. 12 – Schede nulle
- Art. 13 – Chiusura delle votazioni



- Art. 14 – Operazioni di scrutinio
- Art. 15 – Ricorsi
- Art. 16 – Soggetto organizzatore

ALLEGATO B – Elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento

Elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e dei titolari di Assegni di Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento

- Art. 1 – Indizione delle elezioni
- Art. 2 – Elettorato attivo e passivo
- Art. 3 – Durata della carica e decadenza
- Art. 4 – Seggio elettorale
- Art. 5 – Presentazione delle candidature
- Art. 6 – Operazioni di voto
- Art. 7 – Operazioni di scrutinio
- Art. 8 – Ricorsi
- Art. 9 – Soggetto organizzatore

Elezioni dei rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale in seno al Consiglio di Dipartimento

- Art. 1 – Rinvio

ALLEGATO C – Elezioni delle rappresentanze dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo in seno alla Giunta di Dipartimento

- Art. 1 – Indizione delle elezioni
- Art. 2 – Elettorato attivo e passivo
- Art. 3 – Decorrenza della carica e decadenza
- Art. 4 – Seggio elettorale
- Art. 5 – Presentazione delle candidature
- Art. 6 – Operazioni di voto
- Art. 7 – Operazioni di scrutinio
- Art. 8 – Ricorsi
- Art. 9 – Soggetto organizzatore

ALLEGATO D – Norme di funzionamento del Consiglio di Dipartimento

- Art. 1 – Presidenza delle sedute e ordine del giorno
- Art. 2 – Organizzazione dei lavori
- Art. 3 – Sedute del Consiglio
- Art. 4 – Verbali del Consiglio

ALLEGATO E – Elezioni dei Coordinatori dei Consigli di Corso di Studio

- Art. 1 – Indizione delle elezioni e calendario delle votazioni
- Art. 2 – *Quorum* per la validità delle votazioni



- Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
- Art. 4 – Incompatibilità
- Art. 5 – Durata della carica
- Art. 6 – Seggio elettorale
- Art. 7 – Candidature
- Art. 8 – Propaganda elettorale
- Art. 9 – Insediamento del seggio elettorale
- Art. 10 – Diritto al voto
- Art. 11 – Operazioni di voto
- Art. 12 – Schede nulle
- Art. 13 – Chiusura delle votazioni
- Art. 14 – Operazioni di scrutinio
- Art. 15 – Ricorsi
- Art. 16 – Soggetto organizzatore

ALLEGATO F – Corsi di Laurea e Laurea Magistrale attivati dal Dipartimento